
Secondo giorno della Tredicesima riunione
MC(13) Giornale N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.6/05
MISURE SUPPLEMENTARI PER IL RAFFORZAMENTO
DELLA SICUREZZA DEI CONTAINER/Versione corretta*

Il Consiglio dei ministri,

ribadendo l'impegno degli Stati partecipanti all'OSCE di prevenire e combattere il terrorismo,

richiamando gli obblighi assunti dagli Stati partecipanti ai sensi delle risoluzioni 1373 (2001) e 1566 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché gli impegni contenuti nel Piano di azione di Bucarest per la lotta al terrorismo e nella Carta dell'OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo,

ricordando la propria Decisione N.9/04 sul rafforzamento della sicurezza dei container, in cui si riconosceva la vulnerabilità delle reti di trasporto, l'importante ruolo che le spedizioni in container svolgono nell'economia globale, la capacità dell'OSCE di collaborare in modo efficace con i governi, con i rappresentanti del mondo imprenditoriale e con la società civile, nonché l'importanza di rafforzare la sicurezza dei container, come pure la necessità di ridurre al minimo gli effetti negativi di tali misure sui liberi flussi commerciali e che una maggiore sicurezza dei container promuoverà gli scambi commerciali e la cooperazione economica,

accogliendo con favore gli esiti del Seminario tecnico di esperti dell'OSCE sulla sicurezza dei container, tenutosi a Vienna il 7 e 8 febbraio 2005 e il lavoro svolto successivamente dal Gruppo informale di amici della Presidenza sulla lotta al terrorismo,

riconoscendo il lavoro svolto dall'Organizzazione mondiale delle dogane (WCO) nella creazione di standard internazionali per rafforzare la sicurezza e agevolare la catena internazionale degli approvvigionamenti,

rilevando che taluni Stati partecipanti non sono membri del WCO e che alcuni Stati partecipanti hanno stipulato accordi di unione doganale con altri Stati partecipanti in base ai quali vengono assegnate una serie di responsabilità,

* Include gli emendamenti relativi alla presente decisione, come uniformata dalle delegazioni, nonché emendamenti tecnici alla traduzione dell'allegato alla decisione.

decide che:

- tutti gli Stati partecipanti all'OSCE dovranno adottare, al più presto, le misure raccomandate nel Quadro di standard del WCO per assicurare e agevolare il commercio globale. A tal fine, gli Stati partecipanti che non vi abbiano ancora ottemperato, sono incoraggiati a firmare e presentare al Segretario generale del WCO, quanto prima, la dichiarazione concernente l'attuazione del Quadro di standard per assicurare e agevolare il commercio globale;*
- gli Stati partecipanti all'OSCE, nell'adottare misure previste dal Quadro di standard per assicurare e agevolare il commercio globale, si adopereranno in particolare per incorporare tempestivamente nelle loro procedure e nei loro regolamenti nazionali il Programma per l'integrità dei sigilli a garanzia delle spedizioni in container, contenuto nell'appendice dell'Annesso 1 del predetto Quadro;
- tutti gli Stati partecipanti all'OSCE si informeranno reciprocamente in merito alle misure adottate in attuazione dell'impegno di cui sopra;

incarica il Segretario generale di agevolare, come appropriato e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti, l'offerta di assistenza tecnica in tale settore da parte del WCO e di altre organizzazioni pertinenti agli Stati partecipanti che ne facciano richiesta;

incarica il Segretario generale di promuovere, attraverso e nell'ambito delle esistenti capacità organizzative e logistiche dell'OSCE, la cooperazione con il WCO e con altre organizzazioni pertinenti nelle iniziative volte a migliorare la comprensione degli obiettivi del Quadro di standard del WCO per assicurare e agevolare il commercio globale;

incoraggia i Partner dell'OSCE per la cooperazione e i Partner mediterranei per la cooperazione ad attuare su base volontaria la presente decisione.

* La dichiarazione concernente l'attuazione del Quadro di standard per assicurare e agevolare il commercio globale, firmata dal direttore generale dell'amministrazione doganale, registra l'intenzione di uno Stato di avviare il processo di attuazione di tale Quadro. Essa inoltre indica la possibilità che, ai fini dell'attuazione del Quadro, l'amministrazione doganale possa richiedere assistenza nel campo del rafforzamento delle capacità.

MC.DEC/6/05/Corr.1
6 dicembre 2005
Allegato

ITALIANO
Originale: INGLESE

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA AI SENSI DEL
PARAGRAFO 79 (CAPITOLO 6) DELLE RACCOMANDAZIONI
FINALI DELLE CONSULTAZIONI DI HELSINKI/Versione corretta***

Resa dalla delegazione della Svizzera:

“In relazione alla decisione appena adottata dal Consiglio dei ministri dell’OSCE la delegazione della Svizzera desidera rendere la seguente dichiarazione interpretativa ai sensi del paragrafo 79 (capitolo 6) delle Raccomandazioni finali delle consultazioni di Helsinki:

la Svizzera apprezza gli sforzi intrapresi dall’OSCE per rafforzare la sicurezza dei container. Nell’attuazione della Decisione sulle misure supplementari per il rafforzamento della sicurezza dei container la Svizzera rispetterà i termini e le condizioni di qualsiasi accordo che preveda una più stretta cooperazione regionale nel campo della sicurezza dei container.

La Svizzera chiede che la presente dichiarazione interpretativa sia allegata al giornale della seduta odierna del Consiglio dei ministri.”

* Include gli emendamenti tecnici alla traduzione.